

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

CODICE INTERVENTO	SRD08
NOME INTERVENTO	7. Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali - Investimenti per il miglioramento della rete di viabilità silvo-pastorale
TIPO INTERVENTO	INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione

LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)	https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037 - scaricare la versione del 23/10/2023
--	--

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC	<p>SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi</p> <p>SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile</p>
INDICATORI DI RISULTATO	<p>R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC.</p>
CRITERI	<p>CR01 – Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni e Unioni di Comuni), anche in forma associata; Consorzi Forestali.</p> <p>CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.</p> <p>CR03 - Sono previsti criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione del beneficiario. L'Azione viene attivata nelle zone svantaggiate di montagna, a prescindere dalla classificazione in aree rurali.</p> <p>CR05 – Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento:</p> <p>Azione 1): adeguamento e ampliamento (manutenzione straordinaria) della viabilità forestale e silvo-pastorale, vale a dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all'intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive così come definite all'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e art. 4 del predetto decreto. Per la Regione Lombardia gli interventi relativi alle infrastrutture viarie sono finanziabili solo se rientrano nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), di cui all'art. 59 comma 1 della l.r. n. 31/2008 approvati. L'Azione è estesa al miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue. Gli interventi devono essere in coerenza con la pianificazione forestale e la programmazione territoriale.</p> <p>CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.</p> <p>CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di competenza.</p>

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

	<p>CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è possibile stabilire una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile o di contributo pubblico, quantificato in euro 30.000,00.</p> <p>CR09 Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun definito in euro 120.000,00 per beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione.</p> <p>CR10 – E' stabilito un importo massimo di contributo pubblico, quantificato in Euro 60.000,00.</p> <p>CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le autorità di gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.</p>
--	--

TIPOLOGIA INTERVENTI PSP	<p>Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale</p> <p>Gli investimenti sono volti a garantire, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), prioritariamente la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche. La realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, così come definita all'art.3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), e comunque vietate al transito ordinario, viene realizzata ai sensi delle disposizioni regionali vigenti che recepiscono il decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.</p>
AZIONI SSL	<p>Alpeggi e aree forestali rappresentano elementi che caratterizzano fortemente identità culturale e paesaggistica del sistema rurale della provincia di Sondrio. Per i comprensori pastorali l'assenza di un'accessibilità stradale comporta il rischio del loro abbandono. Di conseguenza, una adeguata rete di viabilità silvo-pastorale consente quindi una efficace gestione delle attività agricole tradizionali, la tutela e la gestione attiva del territorio, anche a fronte di eventi meteorologici straordinari, al fine di evitare l'abbandono colturale e culturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche.</p>

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

PRINCIPI DI SELEZIONE	<p>L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Gli stessi criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.</p> <p>Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, vengono definite le graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, devono essere stabiliti punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.</p> <p>Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi, sulla base di una lettura territoriale delle esigenze e degli obiettivi dell'intervento, effettuata con il partenariato, tenuto anche conto degli altri obiettivi del PSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • priorità legate a determinate caratteristiche del soggetto richiedente con particolare riferimento agli investimenti realizzati da soggetti pubblici con una rappresentatività sovracomunale; • priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione, ad esempio, alla popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli investimenti; • priorità connesse alla dimensione economica dell'operazione con particolare attenzione alla sostenibilità degli investimenti ed ai costi amministrativi per la concessione del sostegno; • priorità relative al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano con particolare attenzione a forme di progettazione integrata, cooperazione o altri tipi di combinazione di interventi; • principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali e con il Piano Vasp di Regione Lombardia; • Priorità alla realizzazione di interventi di manutenzione e recupero di infrastrutture esistenti rispetto alla creazione di nuove infrastrutture; • Priorità alle aree del territorio con situazioni di più ampio svantaggio; • principi di selezione territoriali quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, le ZVN, le aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque o, ancora, le aree vocate
------------------------------	---

BENEFICIARI	Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni e Unioni di Comuni), anche in forma associata Soggetti pubblici ; Consorzi Forestali.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).
AMMISSIBILITA' BENEFICIARI	<p>Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.</p> <p>Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del d.lgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.</p>
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • IM01 realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative richiamate nel bando, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite ai sensi del bando;

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

	<ul style="list-style-type: none"> ● IM02 fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dal bando.
OBBLIGHI	<ul style="list-style-type: none"> ● OB01 Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129. ● OB02 Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.
AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	<p>Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:</p> <p>a) acquisto di diritti di produzione agricola;</p> <p>b) acquisto di diritti all'aiuto;</p> <p>c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;</p> <p>d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;</p> <p>e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;</p> <p>f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;</p> <p>g) investimenti di imboscamento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento;</p> <p>h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;</p> <p>i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;</p> <p>l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;</p> <p>Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.</p> <p>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del IT 459 IT Reg. (UE) 2021/2115.</p>

	<p>Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell'art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.</p> <p>1.1) Principi generali</p> <p>Le spese per essere ammissibili devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre; • pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa; • congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa; • necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. <p>IT 460 IT I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.</p> <p>1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese</p> <p>Sono ammissibili al sostegno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente 2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione. 3. in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. <p>Il punto a) non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN; • alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità; • alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader. <p>1.3) Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)</p> <p>Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario; 2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera; 3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b); 4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; <p>Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture; 2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; 3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche. <p>Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.</p> <p>1.4) Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione</p> <p>Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. spese di funzionamento; 2. spese di personale; 3. spese di formazione e consulenza; 4. spese di pubbliche relazioni; 5. spese finanziarie; 6. spese di rete; 7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato
--	--

	<p>nella sezione 1.3. 1.5) Ammissibilità di Studi e Piani Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso. Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme: 1. 1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante; 2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale). 1.6) Contributi in natura I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni: 1. 1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti; 2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; 3. il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzo di IT 462 IT riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzi regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi. 4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano. 5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura. Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115. 1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse Non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa: • non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario; • non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari. L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo. L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati: • quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto; • quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale; • quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.</p>
--	--

	<p>CR05 – Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento:</p> <p>Azione 1): adeguamento e ampliamento (manutenzione straordinaria) della viabilità forestale e silvo-pastorale, vale a dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all'intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive così come definite all'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e art. 4 del predetto decreto.</p> <p>Per la Regione Lombardia gli interventi relativi alle infrastrutture viarie sono finanziabili solo se rientrano nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), di cui all'art. 59 comma 1 della l.r. n. 31/2008 approvati. L'Azione è estesa al miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue. Gli interventi devono essere in coerenza con la pianificazione forestale e la programmazione territoriale.</p>
--	--

CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO	<p>2.1) Strumenti finanziari dell'Unione europea</p> <p>Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni: 1. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea; 2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115: 3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.</p> <p>2.2) Strumenti nazionali</p> <p>Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
EROGAZIONE DI ANTICIPI	<p>La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento. L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto. Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.</p>
TIPO DI SOSTEGNO	<p>L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.</p>

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

ALIQUOTA DEL SOSTEGNO	Il contributo di questo intervento è concesso nella misura del 90% della spesa ammessa a finanziamento (nel bando è necessario indicare l'aliquota precisa in relazione all'azione che si intende finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato e delle procedure ad evidenza pubblica).
------------------------------	--

Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI	In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A.
-----------------------------------	---

IMPORTO DEL SOSTEGNO	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
	€ 333.333,33	€ 300.000,00	€ 122.100,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO						
Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando						
2024	2025		2026		2027	
2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre
€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI	Nome indicatore		U. m.	Valore atteso al 2027
	INDICATORI DI RISULTATO	Spesa pubblica totale	€	300.000,00
		Investimenti totali	€	333.333,33
		Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate	n°	3
		Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC	%	10%
		R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC.	n°	-
	Indicatori SSL	Servizi a favore della comunità locale, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati. Numero di progetti che beneficiano di forme di sostegno ad	n°	3

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

		<i>investimenti finalizzati a migliorare la qualità dei servizi a favore della comunità locale, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, al miglioramento della qualità dell'offerta turistico-ricreativa e valorizzazione del paesaggio rurale</i>		
Indicatori ambientali*	Ettari di superficie forestale servita	ha	-	
	Viabilità oggetto di intervento	Km	-	
	Interventi finanziati	n°	3	
* Definiti concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma				

Allegato A

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP).	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;

- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli;
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;
- Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;
- Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023